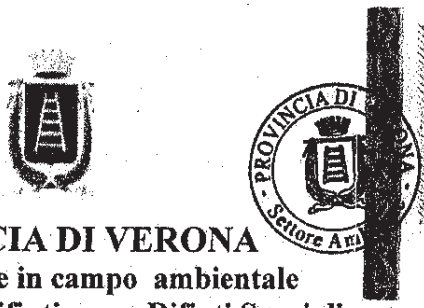

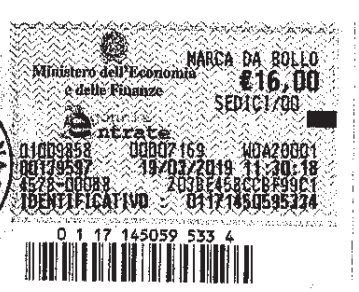

PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale in campo ambientale

Servizio gestione rifiuti – u.o. Rifiuti Speciali

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale n. 1724/16 emessa in data 3 maggio 2016 a favore della ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. s.a.s., per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti e non pericolosi, sito in loc. Buse, 19 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Determinazione n. 949/19 del 15 marzo 2019

Decisione

Il dirigente dell'Area funzionale in campo ambientale della Provincia di Verona[1] aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata in data 3 maggio 2016, con proprio provvedimento n. 1724/16, alla ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. s.a.s., per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti e non pericolosi, sito in loc. Buse, 19 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), consentendo anche il trattamento dei rifiuti elencati nella tabella dell'allegato A posto in fondo al presente provvedimento, nonché l'utilizzo della cesoia mobile in sostituzione dell'attuale agganciata al braccio meccanico di un escavatore.

La presente AIA, integra e modifica la determinazione n. 1724/16 ed assorbe le decisioni contenute nelle determinazioni n. 2646/16 del 05/07/2016 e n. 3596/17 del 15/09/2017 che, per semplificazione, sono revocate.

La presente non costituisce riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. n. 29-*octies* del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 152.

Fatto

In data 3 maggio 2016, con atto n. 1724/16, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. s.a.s., per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti e non pericolosi, sito in loc. Buse, 19 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Con determinazione n. 2646/16 del 05 luglio 2016 è stata autorizzata la sostituzione del vaglio obsoleto con uno nuovo.

Con determinazione n. 3596/17 del 15 settembre 2017 si è consentito il raggiungimento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi pari a 6.500 t.

Con specifica istanza[2] il legale rappresentante della ditta ha chiesto di integrare i codici CER autorizzati con provvedimento n. 1724/16.

Con nota del 10/07/2017[3], sono stati sospesi i termini in attesa che la ditta fornisca integrazioni, nonché provveda al pagamento della tariffa istruttoria[4].

Le integrazioni richieste, sono state fornite dalla ditta in diversi momenti successivi[5] che hanno comportato una sostanziale modifica dei contenuti dell'istanza iniziale; ciò è stato determinato dalla ricorrente evoluzione della normativa in tema di formazione di "end of waste". Infatti l'efficacia della DGRV n. 120 del 07/02/2018, recante i primi indirizzi

1 L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

2 Acquisita al n. reg. ufficiale 47981 del 01/06/2017

3 Prot. 59661

4 Bonifico effettuato in data 29/11/2017

5 Acquisite con: prot. 60589 del 08/10/2018; prot. 71564 del 26/11/2018; prot. 3349 del 21/01/2019

operativi per la definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd "caso per caso"), è stata sospesa con DGRV n. 379 del 26/03/2018, in attesa di un intervento opportuno dello Stato volto a chiarire inequivocabilmente la disciplina di settore riguardante le condizioni per la perdita della qualifica di rifiuto. Ciò è stato determinato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali preclude il potere dell'Autorità competente di valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 184-ter, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006.

E' per questo motivo che da una prima richiesta della ditta che prevedeva la perdita della qualifica di rifiuto a ben 15 CER, si è passati ad una riformulazione dell'istanza con un dimezzamento del numero dei codici.

Con nota del 02/01/2019[6] è stata convocata la conferenza dei servizi[7] ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990; la stessa si è svolta il giorno 17/01/2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 4310 del 25/01/2019.

In adempimento alle conclusioni della conferenza dei servizi, con nota acquisita al prot. 8217 del 13/02/2019, la ditta ha provveduto a trasmettere un *"documento che integra e non modifica il Piano di Monitoraggio e Controllo"*.

Normativa di riferimento

Il presente provvedimento viene rilasciato nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare per quanto riportato nell'articolo 29-*nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore"* e negli articoli a cui lo stesso rimanda.

Motivazione

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dall'ufficio competente ai sensi della normativa riportata in nota[8], si fonda sull'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'aggiornamento.

Con riferimento alla disciplina dell'AIA e all'oggetto dell'aggiornamento, trattasi di modifica non sostanziali perchè non da luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (rif. Art. 5, comma 1, lettera l-bis, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

In riferimento alla normativa sui rifiuti (L.R. n. 3/2000), i quantitativi di rifiuti trattati nell'impianto e il processo tecnologico non vengono modificati.

Il mancato accoglimento di tutte le richieste della ditta, è stato determinato dalla evoluzione della normativa in tema di formazione di "end of waste" che è intervenuta successivamente all'istanza iniziale depositata..

Obblighi da rispettare

La ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. s.a.s. è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolo *"Obblighi da rispettare"* di cui all'AIA n. 1724/16 del 03/05/2016, tenendo conto con le decisioni assunte con il presente provvedimento.

Avvertenze

Il presente provvedimento integra la determinazione provinciale rilasciata con atto n. 1724/16 del 3 maggio 2016 e assorbe le decisioni contenute nelle determinazioni n. 2646/16 del 05/07/2016 e n. 3596/17 del 15/09/2017 che, per semplificazione, sono revocate.

6 Prot. 137

7 Nell'ambito della conferenza dei servizi è stata anche esaminata la richiesta della ditta di sostituire la cesoia agganciata al braccio meccanico di un escavatore, per la riduzione volumetrica dei metalli, con una cesoia mobile a noleggio con funzionamento automatico.

8 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.; legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà ai sensi dell'articolo 29 – *decies,* comma 9 alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

Copia del presente provvedimento viene consegnata alla ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. s.a.s., e comunicato al Comune di Valeggio, al dipartimento Provinciale di Verona dell'ARPAV, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo[9] o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica[10].

PROVINCIA DI VERONA - Settore Ambiente

Il dirigente
Carlo Poli[11]

9 Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

10 Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

11 In sostituzione del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale, Paolo Malesani, ai sensi della determinazione organizzativa n. 10 del 4 febbraio 2019.

Allegato A: elenco codici CER autorizzati:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13, R12, R12*	
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	R13, R12, R12*	
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R13, R12, R12*	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R13, R12, R12*	
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13, R12, R12*	
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13, R12, R12*	
100115	Ceneri, pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, di versi di cui alla voce 100104	R13, R12, R12*	
100101	Ceneri pesanti, scorie i e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13, R12, R12*	
100102	Ceneri leggere di carbone	R13, R12, R12*	
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	R13, R12, R12*, R5	12.17.4: b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	R13, R12, R12*, R5	12.17.4: b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate. 12.12.4: b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.
100215	Altri fanghi di filtrazione	R13, R12, R12*, R5	12.17.4: b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate. 12.12.4: b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate
190802	Rifiuti dall'eliminazione della sabbia	R13, R12, R12*	
190902	Fanghi prodotti dal processi di chiarificazione delle acque	R13, R12, R12*	
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	R13, R12, R12*	
100210	Scaglie di laminazione	R13, R12, R12*	
100324	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	R13, R12, R12*	
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	R13, R12, R12*	
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R13, R12, R12*	
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R13, R12, R12*	
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13, R12, R12*	
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	R13, R12, R12*	
101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	R13, R12, R12*, R5	13.6.4: b) manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13, R12, R12*	

101205	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R13, R12, R12*	
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R13, R12, R12*, R5	13.6.4: b) manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi.	R13, R12, R12*, R5	13.6.4: b) manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.
100199	Rifiuti non specificati altrimenti	R13, R12, R12*	
100305	Rifiuti di allumina	R13, R12, R12*	